

CONSIGLIO D'EUROPA

Comitato dei Ministri

RACCOMANDAZIONE N. R (92) 1

del Comitato dei Ministri agli Stati Membri
RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DELL'ANALISI
DELL'ACIDO DEOSSIRIBONUCLEICO (DNA)
NELL'AMBITO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO PENALE

*(Adottata dal Comitato dei Ministri il 10 febbraio 1992
nel corso della 470ma riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è il raggiungimento di un'unione più stretta fra i suoi membri,

Vista la Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e la Convenzione per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali del 28 gennaio 1981 ("la Convenzione sulla protezione dei dati"),

Considerando che la lotta alla criminalità richiede l'utilizzazione delle metodiche più moderne ed efficaci,

Convinto della necessità di perseguire una politica comune in materia penale al fine di proteggere le persone e la società in cui queste vivono,

Tenendo presente che le tecniche di analisi del DNA possono arrecare benefici al sistema giudiziario penale, in particolare nell'accertamento dello stato di innocenza o colpevolezza,

Tenendo presente, tuttavia, che tali tecniche, in continua evoluzione, dovrebbero essere applicate in modo affidabile,

Avendo riguardo, tuttavia, alla circostanza che l'introduzione e l'utilizzazione di tali tecniche dovrebbero tenere pienamente conto di principi fondamentali quali la dignità propria di ciascuna persona ed il rispetto del corpo umano, il diritto di difesa ed il principio di proporzionalità nell'attuazione della giustizia penale, e non dovrebbero essere in contrasto con tali principi,

RACCOMANDA ai Governi degli Stati Membri di seguire i principi e le raccomandazioni indicati nel prosieguo nella definizione di strumenti legislativi e politiche,

DA' MANDATO al Segretario Generale di curare la conoscenza dei contenuti della presente Raccomandazione da parte degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa e degli organismi internazionali che hanno partecipato alla sua preparazione.

PRINCIPI E RACCOMANDAZIONI

1. Definizioni

Ai fini della presente Raccomandazione,

per “analisi del DNA” si intende qualunque procedura utilizzabile nell’analisi dell’acido deossiribonucleico (DNA), il materiale genetico fondamentale degli esseri umani e degli altri esseri viventi,

per “campioni” si intende qualunque sostanza di origine vivente utilizzabile ai fini dell’analisi del DNA,

per “archivio DNA” si intende qualunque raccolta strutturata dei risultati di test relativi all’analisi del DNA, sia conservati materialmente, ad esempio schede tenute con strumenti non automatizzati, sia conservati all’interno di un database informatizzato.

2. Ambito di applicazione e limiti

La presente Raccomandazione si applica alla raccolta di campioni ed all’utilizzazione di analisi del DNA ai fini dell’identificazione di sospettati o di ogni altra persona nell’ambito dell’accertamento e del perseguimento di reati penali.

3. Utilizzazione di campioni e informazioni derivate

I campioni raccolti ai fini dell’analisi del DNA e le informazioni derivate da tale analisi ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati penali non devono essere utilizzati per altre finalità. Tuttavia, se la persona presso la quale i campioni sono stati prelevati lo desidera, le informazioni suddette dovrebbero essere comunicate alla persona in questione.

I campioni raccolti presso persone viventi ai fini dell’analisi del DNA per finalità di natura sanitaria, e le informazioni derivate da tali campioni non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati penali ad eccezione dei casi previsti espressamente dal diritto interno.

I campioni prelevati per l’analisi del DNA e le informazioni da essi derivate possono essere necessari a fini statistici e di ricerca. Tali utilizzazioni sono ammissibili, a condizione che sia impossibile accertare l’identità della persona interessata. Pertanto,

occorre eliminare nomi ed altri riferimenti identificativi prima di procedere all'utilizzazione per le finalità suddette.

4. Prelievo di campioni ai fini dell'analisi del DNA

Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi del DNA dovrebbe avvenire esclusivamente secondo le modalità stabilite dal diritto interno; resta inteso che, in taluni Stati, ciò può richiedere un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità giudiziaria.

Qualora il diritto interno consenta il prelievo di campioni senza il consenso della persona sospettata, ciò dovrebbe avvenire esclusivamente se le circostanze del caso necessitano tale intervento.

5. Ricorso all'analisi del DNA

Dovrebbe essere ammissibile fare ricorso all'analisi del DNA in tutti i casi in cui ciò sia opportuno, indipendentemente dalla gravità del reato.

6. Accreditamento di laboratori e istituti e controllo dell'analisi del DNA

L'analisi del DNA è una procedura scientifica sofisticata che dovrebbe essere svolta soltanto da laboratori in possesso di idonee strutture ed esperienza.

Gli Stati Membri dovrebbero provvedere a stilare un elenco di laboratori o istituti accreditati che soddisfino i seguenti requisiti:

- elevate competenze e conoscenze professionali unite a idonee procedure per i controlli di qualità,
- integrità scientifica,
- adeguata sicurezza delle installazioni e delle sostanze oggetto di studio,
- adeguate garanzie onde assicurare la riservatezza assoluta dell'identità della persona cui si riferiscono i risultati dell'analisi del DNA,
- garanzie del rispetto delle condizioni fissate nella presente Raccomandazione.

Gli Stati Membri dovrebbero prevedere strumenti per effettuare verifiche periodiche dei laboratori accreditati.

7. Protezione dei dati

La raccolta di campioni e l'utilizzazione di analisi del DNA devono essere conformi agli standard di protezione dati del Consiglio d'Europa stabiliti nella Convenzione n. 108 sulla protezione dei dati e nelle Raccomandazioni sulla protezione dei dati, in particolare nella Raccomandazione N. R (87) 15 relativa all'utilizzazione di dati personali da parte delle forze di polizia.

8. Conservazione di campioni e dati

Non si dovrebbero conservare campioni o altri tessuti corporei prelevati ad una persona per l'analisi del DNA una volta che sia stata emessa la sentenza definitiva nel caso in rapporto al quale sono stati utilizzati, tranne che ciò sia necessario per finalità direttamente connesse a quelle per cui essi sono stati raccolti.

Si dovrebbero adottare misure idonee a garantire che i risultati dell'analisi del DNA e le informazioni derivate siano cancellati al momento in cui non sia più necessario conservarli per le finalità per cui sono stati utilizzati. Tuttavia, i risultati dell'analisi del DNA e le informazioni derivate possono essere conservati se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l'incolumità fisica e la sicurezza delle persone. In tal caso, il diritto interno dovrebbe definire in maniera rigida i periodi di conservazione.

Campioni ed altri tessuti corporei, o le informazioni da essi derivate, possono essere conservati più a lungo

(i) se la persona interessata ne fa richiesta, oppure

(ii) se il campione non può essere attribuito ad una persona, ad esempio qualora sia rilevato sulla scena del reato.

Qualora sia interessata la sicurezza dello Stato, il diritto interno di uno Stato Membro può consentire la conservazione dei campioni, dei risultati dell'analisi del DNA e delle informazioni derivate anche se la persona interessata non è stata accusata o condannata per un reato. In questi casi il diritto interno dovrebbe definire in maniera rigida i periodi di conservazione.

La creazione ed il funzionamento di un archivio DNA ai fini dell'accertamento e del perseguimento di reati penali dovrebbero essere regolamentati per legge.

9. Parità di mezzi

Gli Stati dovrebbero garantire che l'analisi del DNA in quanto specifico mezzo di prova sia accessibile in pari misura alla difesa, sulla base della decisione di un'autorità giudiziaria oppure attraverso il ricorso ad esperti indipendenti.

Se la quantità delle sostanze disponibili per l'analisi è limitata, si dovrebbe fare in modo di garantire che i diritti della difesa non ne siano compromessi.

10. Standard tecnici

Gli Stati Membri dovrebbero promuovere la standardizzazione delle tecniche di analisi del DNA a livello nazionale e internazionale. Ciò può comportare forme di collaborazione fra laboratori per la validazione delle procedure di analisi e controllo.

11. Proprietà intellettuale

Pur riconoscendo che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale associati a specifiche tecniche di analisi del DNA può spettare a singoli laboratori, gli Stati Membri dovrebbero garantire che ciò non ostacoli l'accesso all'utilizzazione delle analisi del DNA.

12. Scambio transfrontaliero di informazioni

E' possibile ottenere analisi del DNA da un laboratorio o da un istituto con sede in un altro Paese, a condizione che il laboratorio o l'istituto in questione soddisfi tutti i requisiti previsti nella presente Raccomandazione.

La comunicazione transfrontaliera delle conclusioni tratte dall'analisi del DNA dovrebbe avvenire esclusivamente fra Stati che rispettino le disposizioni della presente Raccomandazione, ed in particolare in conformità con i pertinenti trattati internazionali relativi allo scambio di informazioni in materia penale e con l'Articolo 12 della Convenzione sulla protezione dei dati.